



**Provincia
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.343/2008 del 09/10/2008

Prot. n.219407/2007 del 01/10/2007

Raccolta Generale n.18284/2008 del 09/10/2008

Fasc.2000.12.9 / 2003 / 4666

Oggetto: Rinnovo e modifica dell'autorizzazione rilasciata con Disp. dir. n. 123 del 29.07.2003, Racc. gen. n. 6769/2003, e s.m.i., a favore dell'impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s., con sede legale nel Comune di Cassano d'Adda, via Mozart n. 3/A, e sede operativa nel Comune di Vaprio d'Adda (MI), via Campo Cioso n. 310, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché di recupero (R5). Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI Settore Rifiuti e Bonifiche

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"; e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, la L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Richiamate le DD.G.R.:

- 25 Gennaio 2002 n. 7851 avente per oggetto: "Delega alle Provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";

- 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Ricordato che l'impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s., con sede legale nel Comune di Cassano d'Adda, via Mozart n. 3/A, e sede operativa nel Comune di Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 310, è destinataria della Disposizione dirigenziale n. 123 del 29.07.2003, Racc. gen. n. 6769/2003, avente per oggetto "autorizzazione ... all'approvazione del progetto ed alla realizzazione dell'impianto nonché all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di recupero (R5) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi ...", come modificata dalla Disposizione dirigenziale n. 72 del 24.03.2004, Racc. gen. n. 2960/2004, nonché dalla Disposizione dirigenziale n. 350 del 28.08.2006, Racc. gen. n. 8051/2006;

Visto che l'impresa in oggetto ha avanzato istanza datata 28.09.2007, corredata da documentazione e planimetria, pervenuta presso gli scriventi Uffici provinciali il 2.10.2007 con prot. gen. n. 219407 dell'1.10.2007, volta ad ottenere il rinnovo delle autorizzazioni appena riportate ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i.;

Ricordato che in seguito all'istanza appena citata l'Amministrazione provinciale ha richiesto con nota 4.10.2007 il relativo parere a gli Enti competenti chiedendo anche documentazione integrativa all'impresa in oggetto;

Atteso che con nota pervenuta il 22.10.2007 con prot. gen. n. 235432, il Comune di Vaprio d'Adda ha concluso che "non si rilevano elementi ostativi al rinnovo della Disposizione Dirigenziale n. 123 del 29/07/03 e s.m. con rinuncia all'operazione di deposito preliminare (D15)" e che il "parere viene rilasciato fatti salvi i pareri o prescrizioni degli enti sovracomunali (Provincia di Milano; ASL Milano 3; ARPA Monza)";

Vista la nota pervenuta il 30.10.2007 con prot. gen. n. 240445, con la quale l'impresa in oggetto ha dichiarato di aver dimenticato l'indicazione di un codice ovvero CER 070699;

Atteso che con nota 13.11.2007, pervenuta il 14.11.2007 con prot. gen. n. 251008, l'A.R.P.A. ha espresso "parere favorevole per le modifiche sostanziali ed il rinnovo" formulando una serie di prescrizioni;

Evidenziato che con nota 3.05.2008, pervenuta l'8.05.2008 con prot. gen. n. 111659, l'impresa ha nuovamente modificato la propria istanza chiedendo un codice in più ovvero il 200399;

Ricordato che in seguito alla nota appena citata dell'impresa gli Uffici tecnici provinciali con nota 4.06.2008 prot. gen. n. 134934 hanno richiesto documentazione integrativa;

Visto che con nota 16.05.2008, pervenuta il 25.06.2008 con prot. gen. n. 152952, l'impresa ha dato seguito alle richieste degli Uffici tecnici provinciali;

Considerata l'ultima nota del 29.09.2008, pervenuta il 3.10.2008 con prot. gen. n. 225919, con la quale l'impresa ha dato seguito alla nota provinciale 4.10.2007 ed ha fornito documentazione integrativa;

Preso atto dell'intera documentazione trasmessa dall'impresa in allegato all'istanza nonché alle summenzionate note;

Vista la relazione tecnica provinciale redatta in data 18.07.2008 che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato A e nella relativa planimetria ad esso allegata;

Precisato che le prescrizioni formulate dall'A.R.P.A. sono state inserite nell'Allegato A;

Ricordata la nota 22.07.2008 con cui la Provincia di Milano ha autorizzato l'impresa in oggetto a proseguire l'attività di gestione rifiuti oltre la scadenza del provvedimento autorizzativo in corso ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i.;

Atteso che, ai sensi della D.G.R. n. 29257 del 12.6.1997, non deve essere convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., non trattandosi né di nuovo impianto né di variante sostanziale di impianto già approvato, bensì solo di rinnovo e modifica dei citati provvedimenti autorizzativi;

Evidenziato che con l'istanza e la documentazione inviata dall'impresa il presente provvedimento amministrativo non solo rinnova ma anche modifica le autorizzazioni in corso, come meglio specificato nel relativo Allegato A;

Ritenuto pertanto di concedere ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., all'impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s., con sede legale nel Comune di Cassano d'Adda, via Mozart n. 3/A, e sede operativa nel Comune di Vaprio d'Adda (MI), via Campo Cioso n. 310, il rinnovo nonché la modifica dell'autorizzazione provinciale rilasciata con la Disp. dir. n. 123 del 29.07.2003, Racc. gen. n. 6769/2003, come modificata dalla Disp. dir. n. 72 del 24.03.2004, Racc. gen. n. 2960/2004 nonché dalla Disp. dir. n. 350 del 28.08.2006, Racc. gen. n. 8051/2006, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di recupero (R5), così come richiesto dall'impresa medesima nella sopra citata istanza, sulla base della sopra citata nota del Comune di Vaprio d'Adda, inoltre del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.R.P.A. Dipartimento di Monza nella sopra riportata nota del 13.11.2007, ed infine della relazione tecnica provinciale del 18.07.2008, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa in oggetto deve prestare a favore della Provincia di Milano in Euro 22.590,70(=ventiduemilacinquecentonovanta/70), così come di seguito specificato:

- per l'operazione di messa in riserva (R13) di 43 mc di rifiuti speciali non pericolosi l'ammontare è pari ad Euro 759,47;
- per l'operazione di messa in riserva (R13) di 18 mc di rifiuti speciali pericolosi l'ammontare è pari ad Euro 635,85;
- per l'operazione di recupero (R5) di 1.300 t/anno l'ammontare è pari ad Euro 21.195,38;

Precisato che l'ammontare delle prime due voci è il risultato dell'applicazione della riduzione stabilita dalla delibera regionale summenzionata in materia di fidejussioni, in seguito alla dichiarazione effettuata dall'impresa in oggetto nella citata nota 29.09.2008, con la prescrizione che i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;

Ritenuto di determinare l'importo in Euro 1150,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla



D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

DISPONE

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di concedere ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., all'impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s., con sede legale nel Comune di Cassano d'Adda, via Mozart n. 3/A, e sede operativa nel Comune di Vaprio d'Adda (MI), via Campo Cioso n. 310, il rinnovo nonché la modifica dell'autorizzazione provinciale rilasciata con la Disp. dir. n. 123 del 29.07.2003, Racc. gen. n. 6769/2003, come modificata dalla Disp. dir. n. 72 del 24.03.2004, Racc. gen. n. 2960/2004 nonché dalla Disp. dir. n. 350 del 28.08.2006, Racc. gen. n. 8051/2006, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di recupero (R5), così come richiesto dall'impresa medesima nella sopra citata istanza, sulla base della relazione tecnica provinciale del 18.07.2008, unita a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A, alle condizioni e con le prescrizioni di cui in premessa nonché alle sotto indicate prescrizioni:

1. il presente provvedimento amministrativo avrà scadenza l'8.10.2018 in quanto ai sensi dell'art. 210, comma 3, lettera i), del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa; per tutto il periodo di durata del suddetto provvedimento l'impresa deve conservare la disponibilità dell'area in questione pena la decadenza automatica dello stesso;
2. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
3. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
4. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'A.S.L. e l'A.R.P.A. competenti per territorio;
5. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
6. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in Euro 22.590,70(=ventiduemilacinquecentonovanta/70), così come sopra specificato;

7. la garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 19461;

8. il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato all'accettazione da parte della Provincia di Milano della garanzia finanziaria di cui ai precedenti punti 6 e 7;

9. la mancata presentazione della fidejussione di cui ai punti 6 e 7 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero la difformità della stessa dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 comporta la pronuncia di decadenza del provvedimento stesso come previsto dalla Delibera regionale appena menzionata;

10. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di 1150,00 Euro per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

11. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui ai punti 6 e 7 ed al pagamento degli oneri di cui al punto 10;

12. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

13. il presente provvedimento infine va notificato all'impresa in oggetto presso la sede operativa e comunicato all'A.R.P.A. ed al Comune competenti.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Direttore Centrale Risorse Ambientali
Settore Rifiuti e Bonifiche
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)*



Allegato A.doc

Milano, 9.10.2008

La presente disposizione è stata inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo, al Presidente, all'Assessore, al Segretario Generale.

il Direttore



Responsabile del procedimento: Dott.ssa R. Quitadamo
Pratica trattata da: Dott.ssa C. Aversa



Ditta: MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s.
 Sede legale: Cassano d'Adda, Via Mozart 3/A
 Sede impianto: VAPRIO D'ADDA, VIA CAMPO CIOSO 310.

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di 210 mq di cui 156 mq coperti da capannone, censita al NTCR del Comune di Vario D'Adda al foglio 7 mappale 236 ed è di proprietà;
- 1.2 La suddetta area ricade in zona "D2- produttiva ed artigianale di espansione..." così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Vaprio D'Adda. Dal suddetto certificato si evince inoltre che l'area in oggetto non è sottoposta a vincoli e non esistono opere di captazione delle acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m;
- 1.3 Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

- 1.4 L'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali (rif. planimetria tav. Unica, datata 18/06/08):

Area A: messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi

Area B: messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi

Area C: recupero di rifiuti speciali non pericolosi

Area D: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi

Area E: messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi

Si precisa che i codici e le operazioni autorizzate sono solo quelle elencate nel presente allegato tecnico al punto 1.7;

- 1.5 I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali sono i seguenti:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 43 mc (8,2 t)
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 18 mc (4,3 t)

- 1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R5) è pari a 1.300 ton/anno pari a 5 t/die;

- 1.7 I tipi di rifiuti sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Descrizione	R13	R5
070699	Limitatamente a creme scadute e prodotti vari di bellezza dei centri estetici	X	
080317*	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose	X	
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X	X
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	X	
090110	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X	
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	
150102	Imballaggi in plastica	X	

CER	Descrizione	R13	R5
150103	Imballaggi in legno	X	
150106	Imballaggi in materiali misti	X	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	
150202*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	
160601*	Batterie al piombo	X	
160602*	Batterie al nickel-cadmio	X	
160604	Batterie alcaline	X	
160605	Altre batterie ed accumulatori	X	
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	X	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X
170401	Rame, bronzo, ottone	X	
170402	Alluminio	X	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	X	
180109	Medicinali diversi di quelli di cui alla voce 180108	X	
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	
180208	Medicinali diversi di quelli di cui alla voce 180207	X	
180110*	Rifiuti di amalgama (prodotti da interventi odontoiatrici)	X	
200399	Limitatamente alle cartucce toner esaurite	X	X

I codici e le operazioni non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

1.8 I rifiuti prodotti dall'attività sono i seguenti:

- Imballaggi in materiali misti (cod. CER 150106);
- Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 (cod. CER 080318);
- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (cod. CER 160216).

2. PRESCRIZIONI:

- 2.1 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.2 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.3 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;



- 2.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.6 i rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero;
- 2.7 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 181-bis del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D. L.vo n.4 del 16.1.2008”;
- 2.8 nei casi non contemplati nella precedente prescrizione, i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, devono presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica”;
- 2.9 I rifiuti RAEE devono rispettare quanto previsto dal D.Lvo n° 151 del 25/7/05;
- 2.10 Per i RAEE così come definiti dal D.Lvo n° 151 del 25/7/05 la Ditta può effettuare solo operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13);
- 2.11 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.12 Devono essere attuate le procedura di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.Lvo 230/95;
- 2.13 I rifiuti sanitari devono rispettare quanto previsto dal d.p.r. n° 254 del 15/07/03;
- 2.14 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;
- 2.15 I rifiuti sovvalli devono essere stoccati secondo quanto prescritto dall'art. 183, comma 1, lettera m) del D.lg. 152/06;
- 2.16 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.17 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.18 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.19 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n° 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.20 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06;
- 2.21 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti;

- 2.22 Devono essere rispettati, negli ambienti abitativi limitrofi e nell'ambiente esterno, i limiti di immissione rumorosa stabiliti dai decreti e dai regolamenti attuativi della l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (Prescrizione ARPA)

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Melchiorri
Pratica trattata da : *p.i. Massimo Caccia*

-RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto SALVATORE D'ALOI
_____ Notificatore, ho notificato un esemplare del retroesteso atto e
relativi allegati a:

- MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. – Via Campo Cioso, 310 – 20069 Vaprio D'Adda
(MI)

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
MI - CORDUSIO
10 NOV 2008
IL NOTIFICATORE
SALVATORE D'ALOI



Settore
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Telefono 02-7740 3636
Fax 02-7740 5896




Provincia
di Milano

2° ORIGINALE

Data

Protocollo 219407/4666/03 /gl

Pagina 1



Spett.le
Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s.
Via Campo Cioso, 310
20069 Vaprio D'Adda (MI)

e p.c.

PROVINCIA DI MILANO
PROT. GENERALE
del 03/11/2008
N. 251032

Spett.le
Signor Sindaco del Comune di
20069 Vaprio D'Adda (MI)
P.zza Cavour, 26

Spett.le
A.R.P.A Dipartimento di Monza
Via Solferino, 16
20052 Monza

Spett.le.
Coface Assicurazioni S.p.A.
Da Giau Assicurazioni S.r.l.
P.le Martesana, 4
20128 Milano

OGGETTO: Accettazione polizza fidejussoria n. 1805435 del 24/10/2008, prestata a fronte della Disposizione Dirigenziale n. 343/2008 del 09.10.2008 – Raccolta Generale n. 18284/2008 del 09.10.2008.

Con riferimento alla Disposizione Dirigenziale in oggetto, si comunica l'accettazione della polizza fidejussoria anch'essa indicata in oggetto, pervenuta con prot. generale del 30.10.2008 n. 248332, in quanto conforme alla D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 rilasciata dalla *Coface Assicurazioni S.p.A*


La presente, conservata in allegato alla citata Disposizione Dirigenziale, che si provvede a notificare all'azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Si informa infine che, con nota a parte, si provvederà allo svincolo ed alla restituzione all'impresa dell'originale della polizza n..6155101791733 con le relative appendici 1 e 2

rispettivamente del 26.03.2004 e del 01.09.2006, rilasciate a fronte del provvedimento n.123 del 29.07.2003 e s.m.i.

Distinti saluti.

**La responsabile del Servizio Giuridico Amm.vo
(Dott.ssa Raffaella Quitadamo)**



***Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Quitadamo
Pratica trattata da: dott.ssa Caterina Aversa tel. 027740.3735***



-RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto

SALVATORE D'ALOI

Notificatore, ho notificato un esemplare del retroesteso atto e relativi allegati a:

- MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. – Via Campo Cioso, 310 – 20069 Vaprio D'Adda (MI)

